COMUNE DI ERBA

REGOLAMENTO EDILIZIO DEL 1939

C O M U N E D I E R B A

R E G O L A M E N T O D I POLIZIA EDI LIZIA

VIGENTE DAL I° 4. I939

IL PRESENTE REGOLAMENTO,OMOLOGATO DAL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI IL I4 FEBBRAIO I939 XVII N° 2708 PROT. VENNE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE PER GIORNI I5 CONSECUTIVI E CIOE' DAL GIORNO 27 FEBB. AL I3 MARZO I939 XVII A TERMINI DELL'ART. 62 T.U. LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE APPROVATO CON R.D. 3/3/ I934 N° 383.

DALL' UFFICIO MUNICIPALE I4 MARZO I939 XVII

IL SEGRETARIO CAPO

VISTO :

IL PODESTA'

REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI ERBA

CAPITOLO I°

DENUNCIA DI OPERE EDILIZIE, RICHIESTA E CONCESSIONE DEL NULLA OSTA

RICHIESTA DEL NULLA OSTA PER OPERE EDILIZIE

ART. I°

Chiunque intenda eseguire nel territorio del comune di Erba opere edilizie, siano costruzioni di edifici nuovi, siano aggiunte, modificazioni o demolizioni da compiersi in fabbricati esistenti, o intenda introdurre varianti ad opere già approvate, prima o dopo che sia iniziate la esecuzione, deve farne denuncia al Podestà e PRESENTARE allo stesso il relativo progetto redatto e completato nei modi prescritti dall'Art. 3 e chiedere il nulla Osta alla sua esecuzione , agli effetti del presente regolamento.

[illegible]

MODALITA' PER LE DENUNCIE- NORME SPECIALI PER SPECIALI EDIFICI- FIRME - DENUNCIE DI OPERE DI POCA IMPORTANZA - DOMICILIO DEI FIRMATARI- RESPONSABILITA' LORO

ART. 2

Le denuncie per l'esecuzione delle opere EDILIZIE, come anche di varianti a progetti già approvati devono essere scritte in competente carta da bollo e corredato dai relativi disegni, anch'essi in competente bollo , su tela o carta bianca, in triplo originale, con l'indicazione dell'orientamento, nonchè della denuncia per la tassa dazieria, secondo le disposizioni vigenti, e devono contenere, oltre ad una particolareggiata descrizione di tutti i lavori che si vogliano intrapprendere, notizie complete su tutto ciò che riguarda i pozzi e la distrubuzione di acqua condotta, le latrine, i pozzi e i condotti neri, nonchè il sistema di allontanamento di tutti i rifiuti domestici; delle materie immonde e delle acque pluviali, secondo il disposto del regolamento d' igiene.

Il Podestà potrà anche richiedere che il progetto sia corredato da uno schizzo prospettivo dei fabbricati nontigui laterali con la indicazione delle altezze dei medesimi, di un saggio in acquerello dei colori che si intende dare alle facciate verso strada e di tutti quelli altri dati che ritenesse necessario od opportuno conoscere per un adeguato giudizio sulla nuova opera.

Quando trattasi di edifici destinati a stabilimenti industriali, teatri, cinematografi, caffè e altri luoghi di ritrovo, scuole, magazzini, ecc. Relativi progetti devono contenere l'indicazione precisa dello scopo a cui devono servire e dell'industria che si intende esercitarvi, nonchè la descrizione esatta delle coerenze del nuovo edificio, specificando se vi confinino altri fabbricati ad uso industriali, depositi pericolosi, etc., e devono pure soddisfare a tutti quei requisiti speciali che sono imposti dal regolamento presente da quello di igiene e di polizia urbana e da ogni altro regolamento dello stato, o che potessero venir richiesti per la sicurezza contro incendi e per altra pubblica necessità. Al Podestà è riservata la facoltà di interpellare il comando vigili del fuoco e ogni corpo consultivo di cui ritenesse opportuno udire il parere.

per i teatri, cinematografi, luoghi di pubblico ritrovo si deve unire al progetto la prova di avere riportato le prescritte approvazioni od autorizzazioni delle autorità competenti.

Le denuncie e i tipi devono portare le firma della persona per cui l'opera deve essere eseguita, oltre che del proprietario del terreno, nel caso di cui al 2° Comma dell' Art.I del rispettivo legale rappresentante, quella del Direttore delle opere e quella dell'esecutore.

Il Direttore delle opere dovranno essere;
A) ingegnere o architetto laureato in una sede delle scuole di applicazione del regno e comunque autorizzato ad esercitare nel regno la professione di ingegnere o di architetto, con titoli equipollenti a quelli conseguiti in dette scuole di applicazione.
B)Geometra, soltanto però per le costruzioni rurali e di edifici per uso industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedeno particolari operazioni di calcolo; e che per la loro destinazione non possano comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone, nonchè per le modeste costruzioni civili;

C)Perito edile per le costruzioni civili e industriali non superiori ai complessivi MC. 800. L'esecutore delle opere dovrà essere o ingegnere o architetto laureato come sopra, o costruttore edile(capomastro debitamente abilitato ad esercitare la sua professione in base a certificato di idonietà rilasciato da una scuola riconosciuta e nei limiti sopra indicati)- Geometra o perito edile.

Nel caso di opere di poca importanza in edifici esistenti, la denuncia potrà essere presentata senza disegni e a firma soltanto del proprietario e dell'esecutore dell opere, riservato però al Podestà il diritto di chiedere, quando lo creda opportuno, i tipi delle opere da eseguirsi e la firma di un ingegnere o di un architetto laureato come sopra, o di un geometra e di un perito edile nei limiti delle rispettive competenze. Tutti i firmatari delle denuncie devono indicarvi la loro residenza o il loro domicilio, e in ogni caso , devono avere un recapito a Erba per le comunicazioni del Podestà.

ART? 3
Il Podestà prenderà in esame il progetto a mezzo dei suoi uffici, consultando, la commissione igienico edilizia e le altre commissioni ed enti; competenti, e ne comunicherà l'esito al proprietario, entro il termine di giorni trenta dalla presentazione del progetto stesso. Ove si tratti di progetti di costruzioni di particolare importanza , il Podestà potrà stabilire un termine maggiore, non superiore però ai 60 giorni , per l'esame, dandone avviso per iscritto al proprietario.

Nessuno lavoro potrà essere intrapprese se non dopo trascorsi i termini sopra indicati, eccetto che si tratti:

A) Di provvedimenti richiesti da urgenti o improvvise ragioni di sicurezza e d'igiene che dovranno essere specificatamente indicate ;
B) Di modificazioni interne di fabbricati industriali,
C.)Di opere provvisionali e di costruzioni di porticati o steccati per cantieri edilizi , fermo però anche per tutti questi casi, la responsabilità e gli obblighi di cui al seguente capoverso.

Qualora i termini sopra indicati siano trascorsi senza che il Podestà abbia dato comunicazioni della concessione o del rifiuto del nulla Osta potrà il proprietario dar principio ai lavori , restando però pienamente responsabile delle conformità

delle opere alle disposizioni dei regolamenti e delle leggi in vigore, con obbligo di sorprenderli in caso di rifiuto del nulla Osta , e di attenersi alle prescrizioni tutte che venissero in seguito date dal Podestà, tanto per le opere già eseguite, quanto per quelle da eseguire.

OBBLIGO DI OSSERVARE IL PRESENTE REGOLAMENTO" ECCEZIONI"

ART. 4

Non potranno ottenere il nulla Osta quei progetti che in qualsiasi modo contravvengono alle prescrizioni del presente regolamento e di quelli d'igiene e di polizia Urbana , salvo quando, si tratti di ricostruzione totale o parziale o di riforma di edifici esistenti; nei quali casi potranno,su conforme parere delle commissione igienico- Edilizia, ottenere il nulla Osta quei progetti di fabbrica che rappresentino evidenti o importanti miglioria , ancorchè in essi le dette prescrizioni non siano state tutte rigorosamente osservate.

EFFETTI DEL NULLA OSTA

ART. 5

Il nulla Osta del Podestà alla esecuzione di opere edilizie costituisce solo una presunzione della conformità delle opere stesse alle leggi e regolamenti, e non esonera il proprietario dell'obbligo tassativo di attenersi strettamente a dette leggi e regolamenti sotto la propria esclusiva responsabilità di cui all'ART. 3.

LIMITE DI VALIDITA' DEL NULLA OSTA

ART. 6

IL nulla Osta ha la validità di sei mesi dalla data di emissione; le opere non iniziate entro questo termine o quelle iniziate,ma rimaste sospese per oltre sei mesi, non potranno essere intrapprese o riprese, se non previa nuova denuncia e nuova nulla Osta.

PROVVEDIMENTI PER OPERE ARBITRARIE

ART. 7

Spetta al Podestà di far sospendere le opere arbitrariamente intrapprese e non conformi al progetto approvato. E , per qualsiasi ragione , non regolamentari, con facoltà di ordinare la riforma di questo ultimo e di provocare, ove occorra dal giudice competente la sanzione di farla demolire a spese del proprietario e salvi quei provvedimenti di urgenza che sono nelle sue attribuzioni a tenore dell'ART. 55 della legge comunale e provinciale (testo unico) 3 Marzo I934 N°385.

RICHIESTA E CONSEGNA DI PUNTI FISSI

ART. 8 (~~Parte 5 da aprire~~)

Quando l'edificio debba sorgere dalle fondamenta in confine colla sede di una strada o comunque di spazio pubblico ,il proprietario deve avvertire il Podestà della data di inizio dei lavori, onde permettere al municipio la verifica per evitare l'invasione del suolo pubblico.Trascorsi I5 giorni dalla presentazione dello avviso stesso senza che il comune abbia fatto procedere a tale accertamento il richiedente potrà dare esecuzione all'opera, salvo sempre il rispetto del suolo pubblico.

CAPITOLO I I °

COMMISSIONE - IGIENICO - EDILIZIE

DURATA IN CARICA

ART.9

La commissione igienico- edilizia è composta dal Podestà o da un consultore municipale da lui delegato che la presiede da altri 4 membri tra i quali l'ufficiale sanitario,un perito edile nominato dal rispettivo sindacato ed un proprietario di stabili nominato dall'associazione fascista della proprietà edilizia.Si riterranno rinunciare alla carica quei commissari che senza giustificazione risultassero assenti per di più sedute consecutive.

SUA COMPETENZA

ART. IO

La commissione dà parere;

I) Sui progetti di nuovi fabbricati, di ampliamenti , di riforme e di costruzioni di qualche rilievo ,pei quali sia preseritta la approvazione e il nulla Osta del Podestà, sulla dipintura e ornamentazione delle facciate anche di quelle già esistenti, sulle apposizioni di insegne di ogni genere e in generale su quanto può interessare il regime edilizio, l'igiene e l'ornato; anche in riguardo agli interessi dell'arte e dell' archeologia.

2) Sui piani regolatori di edilizia e di ampliamento;

3)Sull'interpretazione, sull'esecuzione e sulle eventuali modificazioni del presente regolamento:I progetti di cui al comma I° devono essere previamente esaminati dall'ufficio tecnico municipale. Il giudizio della commissione edilizia rifletterà il rispetto delle disposizioni regolamentari,il valore artistico,il decoro dei progetti che vengono presentati al suo esame, allo scopo sopratutto di evitare che si eseguiscano deturpazioni architettoniche, di-scordanze di stile, e di colore, de-corazioni che scemino di pregio agli edifici, in ispecie quando rivelano assoluta deficenza di studio, sia nel loro complesso, sia nelle loro parti. La commissione rispetterà negli autori libertà di scelta dello stile architettonico. Dovrà però curare che gli edifici risultino esteticamente adattati alle località in cui dovranno sorgere, con particolare riguardo ai luoghi che abbiano importanza storica od artistica ed alla vicinanza di edifici di carattere monumentale o comunque di interesse per la storia e l'estetica della città, curando di conciliare la libertà e l'utile del proprietario con l'abbellimento della città, col rispetto delle sue peculiari caratteristiche e col pubblico vantaggio.

Il voto della commissione edilizia è semplicemente consultivo e non costituisce presunzione dell'emissione del nulla Osta di cui all'ART. 1 che è riservato esclusivamente all'autorità comunale.

SEDUTE - INTERVENTO DI FUNZIONARII DEL COMUNE

ART. II

La commissione si riunisce una volta per settimana in giorno fisso, e straordinariamente ogni volta che il Podestà lo crede opportuno.Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza di almeno 3 commissari elettivi, quando si tratti di dar parere sui piani regolatori edilizi e di ampliamento,sull'interpretazione ,sulla esecuzione e sulle eventuali modifiche di norme edilizie, sui progetti di edifici grandiosi o destinati a sede di servizi pubblici. Per l'approvazione delle costruzioni ordonarie e sedute saranno valide quando siano presenti almeno 2 membri.

L'ingegnere municipale assiste come segretario alle adunanze della commissione,riferisce sui progetti sottoposti all'esame di questa e i verbali delle deliberazioni.

quando si dovessero: trattare argomenti di indole legale e amministrativa potrà essere invitato ad assistere ed avrà voto consultivo, il segretario comunale, dovendosi esaminare progetti di edifici nei quali sia particolarmente interessante la sicurezza contro gli incendi ,potrà essere invitato ad assistere ,ed avrà voto consultivo,l'ingegnere comandante il corpo dei vigili del fuoco.

RELAZIONE DEL PARERE DELLA COMMISSIONE

ART. I2

Del parere delle commissioni il segretario riferirà sull'incarico relativo alla denuncia e, quando il parere sia favorevole, apporrà sul relativo progetto la data del verbale d'approvazione,e il timbro della commissione che farà vidimare con la firma di un membro di essa.

ASTENSIONE DEI SINGOLI COMMISSARI

ART. I3

Quando la commissione abbia a trattare argomenti nei quali si trova interessato direttamente o indirettamente alcuno dei suoi membri questi, se presente, deve denunciare tale sua condizione e non deve assistere all'esame ;alla discussione e al giudizio relativo all'argomento stesso. Dell'osservanza di questa prescrizione dev'essere presa nota nel verbale.

CAPITOLO III°

OPERE PROVVISIONALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

CAUTELE CONTRO I DANNI AI MANUFATTI PER SERVIZI PUBBLICI

ART. I4

Per la esecuzione di opere per cui occorra manomettere il sottosuolo pubblico o costruire assiti o ponteggi a norma degli ART. I6- I7 + I8 - I9 del presente regolamento, il costruttore deve in precedenza prendere accordi con l'ufficio tecnico comunale per evitare ogni danno a manufatti attinenti a servizi pubblici, usare in seguito cautela per non danneggiarli,e dare contemporaneamente avviso agli uffici od imprese che esercitano quei servizi, perchè prendano gli opportuni provvedimenti.

CAUTELE PER LA TUTELA DI AVANZI STORICI E ARTISTICI

ART. I5

A) Salve le disposizioni delle leggi vigenti in materia , non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico o storico senza darne previo avviso al Podestà presentandogli ove occorra il progetto;

B) Il Podestà, udito il parere, della commissione edilizia, può impedire l'esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico ed alle regole d'arte;

C)Se nel restaurare o nel demolire un edificio qualsiasi si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico il Podestà ordinerà i provvedimenti che siano richiesti dalla urgenti necessità della conservazione del monumento od oggetto scoperto.

COSTRUZIONI DI ASSITI - ECCEZIONI

ART. I6

Che le opere di cui all'ART. I4 debbano essere eseguite sul confine di vie o spazi pubblici o aperti al pubblico ,il proprietario deve chiudere il luogo destinato all'opera lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici con un assito, fatto eccezione;

A)Che si tratti di opere di pochissima entità o da eseguirsi nei piani superiori di fabbricato, nei quali casi il proprietario potrà a giudizio del Podestà essere esonerato dall'obbligo di costruzione dell'assito e autorizzato invece e costruire altri convenienti segnali che servano di manifesto avviso ai passanti;
B)Quando, in caso di soverchio incaglio al pubblico transito,il Podestà non possa permettere che venga ingombrata parte del suolo pubblico, nella qual contingenza il costruttore dovrà provvedere altrimenti,a secondo delle migliori norme dell'ART.8 a tutela della sicurezza pubblica.

NORME PER LA COSTRUZIONE DEGLI ASSITI

SEGNALI O LANTERNE - AFFISSIONI SUGLI ASSITI

ART. I7

Quando le opere di chiusura importino l'occupazione temporanea di area pubblica,il proprietario o chi per esso, deve prima ottenere licenza dal Podestà a tenore delle disposizioni contenute nel regolamento di stato per la polizia stradale e del regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche , presentando domanda con la indicazione della località,estensione e durata presumibile della occupazione progedendo in concorso coi funzionari municipali, alla constatazione dei marciapiedi e materiali stradali,che verranno compresi nell'assito o comunque occupati o manomessi.Si ~~dovranno~~ il recintovenisse a racchiudere manufatti che interessano servizi pubblici,si dovranno adottare disposizioni per il pronto e libero accesso degli agenti o funzionari del comune.
Il proprietario,o chi per esso,deve pure, prima dell'impianto,eseguire il pagamento delle tasse relative,oltrechè di una somma da determinarsi caso per caso dal Podestà a titolo d'anticipo delle eventuali spese di ripristino stradale,a tenere dell'ART. 26 e delle ulteriori tasse dovute. Ove sia necessario prolungare l'occupazione oltre il termine stabilito dalla licenza, il proprietario, o chi per esso, deve presentare in tempo utile nuova domanda, indicando la presumibile durata della ulteriore occupazione, e riportare nuova licenza. Le porte che si praticano negli assiti devono aprirsi verso l'interno , e tenersi chiuse durante la sospensione dei lavori.
Gli angoli sporgenti degli assiti o di altro genere di riparo devono essere imbiancati per tutta la loro altezza e muniti di una lanterna a vetri rossi, che deve restare accesa, per cura e a spesa di chi fabbrica, dal tramonto alla levata del sole.
Il collocamento e la dimensione di quasta lanterna debbono essere tali da rendere facilmente visibile il recinto o il riparo su cui essa è posta. In casi speciali e per i soli assiti di fabbrica il Pedestà potrà esonerare dall'obbligo della lanterna.

PONTI DI SERVIZIO

ART. I8

Quando non sia permessa e non sia necessaria la costruzione dell'assito, il primo ponte di servizio verso il pubblico passaggio dev'essere costruito ad un altezza tale,che il punto più basso della armatura disti non meno di 3 metri dal suolo e deve avere il piano esuito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.
el caso di ponti a sbalzo l'altezza del punto più basso della armatura sul piano della trada non potrà essere inferiore a M.4.

NORME PER LA LORO COSTRUZIONE

PROVE DI RESISTENZA

ART. I9

I ponti di servizio devono avere tutti i requisiti necessarii per garantire l'incolumità dei lavoratori e impedire la caduta dei materiali.

Per i ponti ordinari si osserveranno le norme seguinti;

le abetelle (Piantane) quando siano di altezza superiore a 8 metri saranno composte di legni accoppiati per tutta la lunghezza fino ad un metro almeno sopra l'ultimo ponte di lavoro.

Pei collegamenti dei legnami si devono impiegare le fasciature di ferro inchiodato, od altro sistema equivalente,escluso le funi di canapa , o di altra fibra, in modo analogo debbon o essere assicurati i beccatelli, per il cui collegamento ai travi ai quali aderiscano non può essere usata la semplice chiodatura.

Le palcature saranno formate con tavole dello spessore di almeno M 0.035 debitamente assicurate ai sottostanti travicelli,speciale riguardo deve usarsi nelle impalcature dei ponti a sbalzo o di quelli che sono sostenuti da antenne non racchiuse verso lo spazio pubblico da assiti,in modo che la viabilità cittadina sia garantita da qualsiasi pericolo, danno o molestia. Ogni impalcatura sopra cui si compiano lavori deve sempre avere un sottoponte a una distanza non maggiore di M.2.50 - Tale distanza nell'interno dei locali potrà essere aumentata fino a 4 metri, quando il sottoponte sia sostituito da una impalcatura cmpleta di sufficiente resistenza.

I ponti e le rampe devono essere muniti di parapetto composto di almeno due robusti; correnti , dei quali l'inferiore deve essere costituito da una tavola poggiante sulla impalcatura. Le fronti dei ponti verso strada debbono essere muniti di stuoie o graticci di giunchi od altrimenti chiuse in guisa da evitare la caduta di oggetti o materiali sulla strada. I costruttori ed esecutori di qualsiasi opera di fabbrica hanno l'bbligo per tutto quanto si riferisce alla esecuzione delle opere stesse ,di usare tutte le previdenze ed i migliori sistemi suggeriti dalla scienza e dalla pratica per evitare qualsiasi unque causa di danno alle persone addette al lavoro ed a ogni altra persona e così anche alle cose in genere con speciale riguardo al macchinario, cordami,attrezzatura,mezzi provvisionali ecc.

Il Podestà potrà prescrivere tutte le opere che riterrà a tal riguardo necessarie ed opportune. Nelle prove di resistenza delle impalcature e in genere di tutte le parti che costituiscono l'apparato eretto per la costruzione delle case,si dovranno adottare tutte le cautele che valgono ad allontanare ogni pericolo per le persone.Per le impalcature in cemento armato non si potranno eseguire prove se non siansi previamente prese precauzioni atte a prevenire le conseguenze di eventuale rovina delle parti che si provano.

SCALE AEREE, PONTI MOBILI ACC.

ART. 20

Le scale aeree,i ponti mobili e i principali apparecchi di sollevamento non possono venire posti in uso, se non dopo che siano stati ispezionati e muniti di certificato di collaudo da rinnovarsi d'anno in anno.

CAUTELE DA ESEGUIRE NELLE OPERE DI DEMOLIZIONE

ART. 2I

Nelle opere di demolizione , e specialmente nello stacco di materiali voluminosi e pesanti, devono usarsi tutte le cautele atte ed evitare qualsiasi danno a cose e a persone ed in particolare scotimenti del terreno e conseguente danneggiamento o molestia ai fabbricati vicini.E' vietato tenere accumulati in qualsiasi luogo materiali provenienti da demolizioni,quando possa esservi pericolo di incendio od è vietato accumulare

ıteriali pesanti nei piani superiori di edificio.E' vietato altresì calare materiali di ımolizione verso la via pubblica; quando ciò sia reso necessario dalla natura delle opere materiali stessi dovranno venire calati entro panieri o per apposti condotti o mediante ›rde od altri mezzi precauzionali.

DIVIETO DI INGOMBRARE SPAZI PUBBLICI

RT. 22

vietato ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti alla fabbrica.
›lo nel caso di assoluta necessità il Podestà ,a richiesta,potrà concedere il deposito ımporaneo di materiali,con quelle norme e cautele che in ogni caso verranno stabilite, ıservando le disposizioni del regolamento di polizia urbana e del regolamento speciale ›r l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

INTERRUZIONE DEI LAVORI ED OBBLIGHI RELATIVI

RT. 23

›l caso in cui il proprietario d'un edificio in costruzione sia costretto a interrompere 'esecuzione dovrà far eseguire le opere necessarie a garantire la solidità delle parti ›struite e a togliere eventuali sconci.
ı caso di indempienza il Podestà provvederà d'ufficio a termini degli ART. I55 della ıgge comunale e provinciale e 76 della legge sui lavori pubblici.
rascorso un mese dalla interruzione delle opere e salvo il caso che questa di penda da ıuse di forza maggiore (che l'interessato dovrà specificare e dimostrare) sarà in facol= ì del Podestà di far cessare la occupazione del suolo pubblico eventualmente concessa.

TERMINE PER LA RIFORMA DELLE FACCIATE

RT. 24

ı opere di riforma e di ricostruzione delle fronti dei fabbricati verso spazi pubblici ›vono incominciare appena compiuto l'inpianto dell'assito e degli occorrenti ponti di ›rvizio,ed essere continuati senza interruzione e compiute nel più breve termine possibile.

OBBLIGO DI RIPRISTINO DELLE STRADE

RT.25

ompiuti i lavori il proprietario dell'edificio dovrà riconsegnare perfettamente sgombra, tutte sue cure e spese,l'area pubblico che venne racchiusa nell'assito o comunque oc= upata per la fabbrica.
e opere di riprestino del suolo stradale saranno eseguite a cura della amministrazione omunale,a spese del proprietario del quale venne fatta la manomissione; detta spesa ual risulterà delle liquidazioni dell'ufficio tecnico municipale, dovrà essere rifusa ntro I5 giorni dall'avviso di pagamento.

CAPITOLO IV

SOLIDITA' SICUREZZA E DECORO DEI FABBRICATI

OBBLIGHI GENERALI PER LA ESECUZIONE DI OPERE EDILIZIE

RT.26

gni opera edilizia deve eseguirsi in modo pienamente conforme ai progetti periquali fu oncesso il nulla Osta, secondo le migliori norme dell'arte ed avere tutti i requisiti

necessari perchè riesca solida,igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione.

OBBLIGHI DI MANUTENZIONE

ART.27
Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso in piena conformità con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza,di igiene e di decoro pubblico,avendo altre riguardo agli interessi dell'arte e dell'archiologia.

PROVVEDIMENTI CONTRO I PERICOLI PER LA SICUREZZA

ART.28
Nel caso che al Podestà pervenga denuncia che un edificio o qualche parte minacci rovina o che si compiano lavori in modo da destare preoccupazioni per l'incolumità delle persone,egli incaricherà l'ufficio tecnico di fare le relative constatazioni; ove la notizia risulti fondata, ingiungerà al proprietario di prendere immediatamente i necessari provvedimenti,e in caso di inadempienza provvederà a sensi dell'ART. 55 della legge comunale e provinciale.
Quando la denuncia suindicata fosse presentata da privati, il Podestà potrà richiedere che essa sia corredata da parere scritto di un tecnico.

CAPITOLO V

NORME IGIENICO - EDILIZIE

ALTEZZA MASSIMA DELLE CASE - ALTEZZA DEI LOCALI

ART.29
L'altezza delle case di nuova costruzione non può essere superiore ai 3/2 della larghezza degli spazi pubblici verso cui prospettano.
L'altezza minima consentita per i locali ad uso di abitazione è per il piano terreno M.3,20 e per i piani superiori m.2,80.
Per i locali di sottotetto l'altezza media dovrà essere di m.2,60 con un minimo di m.2.00
In tutto il territorio del comune, qualunque sia la larghezza della strada si potrà raggiungere colle costruzioni i m I2 di altezza e non si potrà mai oltrepassare sia verso le vie che verso i cortili l'altezza di m.24

MISURAZIONE DELL'ALTEZZA DELLE CASE

ART. 30
L'altezza di una casa si misura dal piano di spiccato corrispondente alla quota più alta del marciapiede stradale che la fronteggia fino al punto più elevato della facciata dell'edificio,comprendendo cioè nella misura il cornicione di gronda.

CAPITOLO VI°

OPERE ESTERIORI AI FABBRICATI

RISPETTO ALLE ESIGENZE DEL DECORO EDILE

ART.3I
Tutte le arti degli edifici destinate a rimanere visibili permanentemente da vie o spazi

levono avere il piano della soglia ad altezza non inferiore ai m.4;20 dal piano del marciapiede stradale e una sporgenza non maggiore di m.I,20 dalla linea di proprietà e, in caso di edificio costruito in arretramento non maggiore di m.I,30 dal massimo sporto dello zoccolo. I balconi chiusi debbono avere dagli edifici confinanti una distanza non minore di m.3.
Il Podestà può per speciali ragioni architettoniche e su conforme parere della commissione edilizia, consentire DEROGHE NORME alle predette.

LATRINE E ABBAINI VISIBILI DA SPAZI PUBBLICI

ART.37
Non si possono costruire latrine sporgenti dai muri nè conservare quelle esistenti,quando siano visibili da spazi pubblici , non possono conservarsi quelle che divengono tali in seguito a modificazioni del fabbricato, fatta eccezione, in questo caso, di quelle disposte in colonna a guisa di torri chiuse, quando siano decorosamente collegate col resto dell'edificio. Le finestre sopra il tetto, dette abbaini, quando non siano in armonia con la decorazione della fronte o del tetto, non devono essere visibili dalla pubblica via.

GOCCIOLATOI - CANALI DI GRONDA E TUBI PLUVIALI

ART. 38
Le gronde di struttura muraria debbono avere il frontalino costruito in pietra naturale o artificiali di provata solidità,o in terracotta ed essere munite di canali di materiale impermeabile e di tubi pluviali VERTICALI QUALI, NELLA parte inferiore,sino all'altezza di almeno m.3,60 dal piano di spiccato, non debbono sporgere dal muro. I tubi non devono trovarsi a contatto con le pareti della rispettiva incassatura.

RIPARI AI TETTI INCLINATI

ART.39
I tetti che per la loro inclinazione o esposizione possono provocare caduta di neve e dovranno essere muniti di ripari adatti.

RIPARAZIONI A TUBI PLUVIALI

ART.40.
Nel caso di rottura di qualche tubo conduttore delle acque piovane deve essere applicato un canale a un'altezza non minore di m.3,60 dal suolo e sporgere in guisa che l'acqua cada fuori del marciapiede, se ciò è consentito dalla larghezza del marciapiede stesso.

INTONACO E COLORITURA DEI MURI

ART.4I
Tutti i muri di fabbrica,ad eccezione di quelli in pietra naturale o stillati a pietra vista a perfetta regola d'arte,devono,quando siano visibili da spazi pubblici, essere intonacati entro il termine di un anno dalla loro costruzione. CONVENIENTEMENTE DECORATI. I MURI NUOVI E RIFATTI DEVONO VENIRE INTONACATI
Il Podestà potrà solo per via eccezionale, consentire proroghe al termine suddetto. Le fronti esterne degli edifici formati in complesso un unico corpo architettonico,spettino esse ad uno più proprietari ,devono rispondere a tale unità di concetto architettonico anche nelle tinte.

qualora le tinte dei prospetti di fabbrica o dei muri di cinta non presentino un aspetto decoroso,il Podestà ordinerà una nuova coloritura, fissando un congruo termine per l'esecuzione.

NULLA OSTA PER DIPINGERE OD ALTRI ORNAMENTI

ART.42
Non si possono eseguire sulle facciate delle case e su altri muri esposti alla pubblica vista dipinture od ornamenti di qualunque genere o restaurare quelli esistenti senza avere prima presentato al Podestà i relativi disegni (occorrendo anche i colori) e ottenuto il nulla Osta.

INFISSI

ART. 43
Gli infissi i quali debbono applicarsi alle fronti delle case in modo che siano comunque visibili da spazi pubblici, dovranno anche nei riguardi dell'estetica; ottenere il nulla Osta del Podestà il quale può anche richiedere la presentazione del relativo disegno

SERRAMENTI

ART.44
Tutte le aperture di porte e di botteghe verso strada devono essere munite di serramenti che non si aprino verso l'esterno,eccetto che le aperture verso l'esterno siano richieste da ragioni di sicurezza, nel quale caso dovranno essere costruite con cautele atte ad eliminare ogni molestia o pericolo.
Anche le finestre del piano terreno non possono essere munite di serramenti che si aprano all'esterno verso strada ,ad altezza minore di m. 2,20
Sono vietati i sistemi di chiusura delle botteghe , porte e finestre terrene di cui sopra con ante trasportabili.
E' vietata la ferratura con semplice baionetta o piletta delle griglie e dei controvetri apribili all'esterno, che devono invece venire fermati con ferri a collo d'oca,assicurati in occhioli fissati alla massetta della finestra o al telaio maestro delle vetrate.

C A P I T O L O VI°

SORVEGLIANZE - CONTRAVVENZIONI -DISPOSIZIONI VARIE

VISITE E ISPEZIONI ALLE CASE - RIMBORSO SPESE

ART.45
Il Podestà a mezzo dei suoi incaricati; muniti di speciale autorizzazione scritta,potrà far procedere d'ufficio alla visita dei lavori in corso di costruzione per constatare il regolare loro andamento e la esatta esecuzione del progetto denunciato, e il proprietario o l'assuntore dei lavori dovranno esibire,a richiesta, i tipi del progetto approvato e fornire tutti gli schiarimenti del caso.
Oltre che nei casi previsti dal regolamento d'igiene sarà in facoltà di, far procedere a ispezioni nei fabbricati esistenti , ogni qual volta ne appaia l'opportunità per ragioni di pubblico interesse ed ingiungere i provvedimenti del caso.

NUMERO CIVICO DEL FABBRICATO

ART.46

Il comune assegna ad ogni , fabbricato il numero civico e fa apporre a proprie spese l'indicatore del numero segnato.
Il numero civico viene collocato di fianco alla porta di ingresso a destra di che guarda la porta ,ad un altezza variabile da m.2,50 a m.3,50.
Il proprietario riceve in consegna l'indicatore ed è obbligato a conservarlo e a mantenerlo sempre nel posto ove fu cllocato in modo facilmente visibile.
Quando i proprietari indendano applicare a loro spese indicatori di tipo diverso di quello adottato dall'autorità comunale,ciò potrà essere concesso purchè i numeri riescano facilmente leggibili a distanza non minore di quella che rende visibili gli indicatori di tipo ordinario.Saranno da escludersi le cifre che troppo si stacchino dal tipo convenzionale.
In caso di demolizione di fabbricati che non devono più essere ricostruiti o in caso di soppressione di porte esterne d'accesso,il proprietario deve notificare al comune il numero o i numeri civici che vengono così ad essere aboliti e restituirgli i corrispondenti indicatori.
Quando si costruiscono nuovi fabbricati sopra aree nude fronteggianti spazi pubblici,i proprietari devono domandere al Podestà i numeri civici da applicarsi alle porte d'ingresso dei fabbricati.

APPOSIZIONE DI INDICATORI E DI ALTRI APPARECCHI

ART.47
Al Podestà è riservata per ragioni di pubblico servizio,e quando non si possa meglio provvedere in altro modo,la facoltà di applicare o far applicare, previo avviso agli interessati e dietro parere della commissione edilizia ,alle fronti dei fabbricati, o delle costruzioni,di qualsiasi natura prospettanti le pubbliche vie,le indicazioni e gli apparecchi relativi all'illuminazione stradale e specialmente:
A)Le indicazioni dei nomi delle piazze,corsi,vie vicoli ed altri spazi simili,cartelli segnalatori stradali;
B)Le piastrine e i capisaldi per indicazioni altrimetriche,di tracciamenti e di idranti;
C)Le mensole, i ganci, i tubi ecc.Per la pubblica illuminazione;sulle ~~xtrxdix~~ strade la cui larghezza sia inferiore ai m. 5,00
Gli indicatori delle vie, le piastrine,e capisaldi gli avvisatori ecc. Non devono essere sottratti alla pubblica vista; questi indicatori e apparecchi d'illuminazione vengono applicati a spese del comune nei luoghi ~~xtrxdati~~ stabiliti dal Podestà.

OBBLIGHI RELATIVI AI PROPRIETARI

ART.48
Il proprietario,prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte della fronte di un fabbricato,alla quale sia apposto uno degli apparecchi o indicatori di cui all'ART. precedente, dovrà darne avviso al Podestà il quale prescriverà,nel più breve termine possibile,i provvedimenti del caso.

APERTURA DI STRADE PRIVATE

ART.49
Quando uno o più proprietari intendano di aprire una strada privata o anche solo di iniziarne la costruzione,devono presentare al Podestà il relativo progetto,ottenerne l'approvazione e addivenire alla stipulazione,a loro spese di un atto notarile da trascrivere,dal quale risulti l'obbligo loro di sistemare, mantenere e illuminare la strada stessa nei modi che verranno prescritti dal Podestà e di provvedere anche agli scarichi a norma dei regolamenti municipali.
A garanzia dell'osservanza di questi obblighi i proprietari dovranno fare un deposito in il cui ammontare sarà stabilito dal Podestà e risulterà dall'atto notarile.

LORO LARGHEZZA

Le strade costruite nel perimetro dei piani regolatori e di ampliamento o anche nella zona immediatamente adiacente, dovranno essere in piena conformità e in correlazione organica con detti piani, dovranno avere una larghezza non minore di m.8 metri riducibili fino a 6 per strade fiancheggiate da zone a giardino che garantiscano una regolare distanza, di almeno metri I2 tra le fronti dei fabbricati, e dovranno, ove siano a fondo cieco essere chiuse, nella parte comunicante con lo spazio pubblico, con muro o cancello, anche apribile, il cui disegno dovrà essere approvato dal Podestà.
Le case e le costruzioni in genere che dovessero rorgere lungo le strade approvate come sopra, saranno soggette alle disposizioni vigenti precisamente come se prospettassero uno spazio pubblico.

CHIUSURE DELLE VIE A FONDO CIECO

Anche le vie private già esistenti e comunicanti colle vie e piazze pubbliche dovranno - Ove siano a fondo cieco- Essere chiuse con muro o cancello, anche apribile, da eseguirsi conforme a disegno prima approvato e dovranno in ogni caso essere provviste di pavimentazione e di regolari scarichi delle acque.
Il Podestà avrà la facoltà di applicare questa disposizione anche alle vie private aperte in seguito a regolare approvazione, quando, per inosservanza alle condizioni stipulate, ciò si rendesse necessario nell'interesse pubblico.

CHIUSURA DI AREE FABBRICABILI E DI CAVE

ART.50
E' in facoltà del Podestà di prescrivere che le aree di fabbrica in fregio a vie e spazi pubblici siano chiuse con muri di cinta o almeno con assiti solidi e di aspetto, a suo giudizio, decoroso. Le cave di sabbia o simili dovranno essere racchiuse con recinto quando fronteggiano strade pubbliche o private, o quando lo scavo abbia raggiunto l'acqua del sottosuolo.

NORME APPLICABILI ALLE CASE GIA' ESISTENTI

ART.5I
Sono applicabili immediatamente alle case e agli impianti esistenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, salvi casi eccezionali da ammettersi volta per volta, a giudizio del Podestà, le prescrizioni degli articoli 3I - 32 - 37 - 39 - 42 - 44 - 50-.

CONTRAVVENZIONI

ART.52
I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti a termini di legge 26 Febbraio I928 N°693; degli articoli I06 - I07 - I08 - I09 - e II0 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 Marzo I934 N°383. Son salve le facoltà concesse al Podestà dall'ART. 55 della legge stessa e 378 della legge sui lavori pubblici.

ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

ART.53
Il presente regolamento entrarà in vigore il giorno I del mese seguente a quello in cui sarà pubblicato all'albo comunale, previa la superiore approvazione.

Il presente regolamento di polizia venne deliberato dal sottoscritto Podestà con provvedimento in data I Agosto I936 XVI.

Il Podestà
F.TO AIROLDI

Il segretario
F.TO Redaelli

Il presente regolamento venne pubblicato all'albo pretorio nel Giorno 4 Agosto I938 XVI senza opposizioni

Erba Li 5 Agosto I938 XVI

Il Segretario
F.TO Redaelli

Visto - il Podestà
F.TO Airoldi

N.2I2I5....DIV. 44.

Visto ed approvato dalla giunta provinciale amministrativa in seduta del.20. Settembre.I938.XVI.....
...COMO.5 Settembre.I938.XVI.....

Il prefetto - Presidente
F.TO (Illeggibile)

Da me sottoscritto si dichiara che copia del presente regolamento venne pubblicato all'albo pretorio di questo comune dal giorno 9. Settembre.....
...I938.XVI...Al giorno.23.Settembre.I938....A termini dell'ART.I29 del regolamento per l'applicazione della legge comunale e provinciale, approvato con R. Decreto I2 Febbraio I9II N° 297.

Dall'ufficio comunale Il ..... 24 . Settembre ;;I938..XVII.....

Il Segretario
F.TO Redaelli

Visto il Podestà
F.TO AIROLDI

I..... 2708.... DIV. VII.

Visto per l'omologazione del Ministero dei lavori pubblici
direzione generale dell'edilizia e delle opere pubbliche
ROMA.....I4 .Febbraio.I939.XVIII.

IL Ministro
F.TO (Illeggibile)
